

Bonus giovani, donne e ZES previsti dal decreto Coesione (D.L. n. 60/2024): domande entro il 30 settembre 2026

L'Inps, con il messaggio 23 luglio 2026, n. 2451, informa che le domande per il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dal decreto Coesione (artt. 22-24 del D.L. n. 60/2024) potranno essere presentate fino al 30 settembre 2026. Dal 1° ottobre non sarà più possibile inviare nuove istanze relative alle assunzioni e alle trasformazioni contrattuali effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, periodi agevolati previsti dalla normativa.

Decreto-legge Coesione: le novità in materia di lavoro introdotte dalla legge di conversione

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2024, la Legge 4 luglio 2024, n. 95, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione».

Di seguito le modifiche delle previsioni in materia di lavoro intervenute in sede di conversione:

Con riferimento alla disciplina dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCR0), si prevede che l'erogazione dell'indennità sia accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. All'atto della domanda, il soggetto beneficiario autorizzerà l'INPS alla trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell'ambito del SIISL, nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma.

Quanto al Bonus per le assunzioni di donne, in fase di conversione è stato precisato che si rivolge (oltre che a donne prive di impiego da almeno 6 mesi, residenti nella ZES unica per il mezzogiorno, e a donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti) anche a donne prive di impiego da almeno 6 mesi, ovunque residenti, operanti nelle professioni e nei settori con un tasso di disparità di occupazione superiore almeno del 25% tra uomini e donne, così come individuati ogni anno con decreto di questo Dicastero, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze

Sono introdotte disposizioni urgenti per i lavoratori portuali, che prorogano dagli 81 mesi attualmente previsti a 90 mesi l'istituzione dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che eseguono operazioni portuali ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessioni di aree e banchine. Prevedono, altresì, il finanziamento per ulteriori 6,6 milioni di euro per l'anno 2024, per il riconoscimento degli specifici strumenti di sostegno al reddito previsti dalla normativa vigente in favore di alcune categorie di lavoratori del sistema portuale, per le giornate di mancato avviamento al lavoro

Proroga al 31 dicembre 2024 (in luogo dell'attuale data del 30

giugno) delle convenzioni tra MLPS e le regioni per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.